



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

**Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3**

Prot. n. *15144* del *20/6/2018*

Ai Direttori delle DGT LORO SEDI

AI C.S.R.P.A.D. SEDE

Ai C.P.A. - LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione Civile - LORO SEDI

Alla FEDERUNACOMA

All'UNIMA

All'UNACMA

Alla CONFAI

Alla CUNA

**OGGETTO: Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. - Regolamento (UE) 167/2013 "Mother Regulation" (MR).**

**Applicazione ai veicoli costruiti in "unico esemplare" (omologazione individuale)**

Con la Circolare prot. n. 4485 del 23/02/2016 sono state emanate le prime disposizioni relative all'attuazione della nuova normativa in oggetto citata.

Al paragrafo 2 della circolare in questione è stato precisato che *"la MR non si applica all'omologazione individuale di veicoli (cosiddetti "unici esemplari") pur se, nel rilasciare le omologazioni individuali, gli Stati membri sono tenuti ad accettare, qualora richiesto dal richiedente, le omologazioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche rispondenti alla MR e conseguenti atti delegati, anziché le prescrizioni nazionali"*.

Al proposito è opportuno chiarire che l'esclusione dell'omologazione individuale dall'ambito di applicazione della MR non implica un divieto di approvazione di veicoli, costruiti in "unico esemplare", e rispondenti a tutte le norme della MR.

La non applicabilità, richiamata dalla MR all'art. 1, paragrafo 1, secondo capoverso, deve infatti intendersi riferita alla validità di eventuali provvedimenti di approvazione di singoli veicoli, emessi da uno Stato membro, nei confronti degli altri Stati membri, provvedimenti che – proprio per il principio della “non applicabilità” – non possono essere accettati. Pertanto, eventuali provvedimenti di approvazione di veicoli (omologazioni individuali) emesse da altri Stati membri, non possono essere accettate dagli UMC/CPA.

Nell'ambito del territorio nazionale, è possibile, da parte dei Centri Prova Autoveicoli su richiesta di un costruttore (o del suo mandatario), procedere all'approvazione di veicoli agricoli costruiti in unico esemplare con rilascio del certificato di approvazione per i successivi adempimenti amministrativi (immatricolazione/certificato di idoneità alla circolazione).

Nella procedura di cui sopra i CPA si atterranno all'osservanza di tutte le prescrizioni applicabili recate dalla MR (eventuali deroghe sono sempre di competenza della scrivente Divisione). Sono accettate tutte le certificazioni (omologazioni di sistema/componenti/entità tecniche) previste dalle nuove norme o dalle eventuali norme transitorie.

Ai fini della redazione della documentazione per l'immissione in circolazione (es: allegato tecnico, ecc.), i CPA seguiranno le indicazioni fornite con la circolare 29058 del 2016 e successive modifiche.

I CPA avranno altresì cura di monitorare i casi ricorrenti in quanto, qualora la produzione del costruttore assuma una caratteristica “di serie”, il medesimo costruttore non può ricorrere alla procedura dell'omologazione individuale ma deve essere invitato a richiedere l'omologazione globale comunitaria.

Si chiarisce infine che, come indicato al paragrafo 5.8 della circolare 4485 richiamata in premessa, la richiesta di immatricolazione/ammissione alla circolazione di singoli veicoli muniti di COC (certificato di omologazione comunitaria) è di competenza degli UMC i quali sono altresì tenuti alla compilazione dell'allegato tecnico (ove ricorre), sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare 29058 e successive modifiche, utilizzando i dati desunti dal COC e, se non desumibili da quest'ultimo, da una dichiarazione rilasciata dal Costruttore (o dal suo mandatario) elencante le caratteristiche tecniche utili alla compilazione dei documenti di circolazione oppure dalla copia del fascicolo di omologazione.

AS

IL DIRETTORE GENERALE

(Dot. Ing. Sergio DONDOLINI)